CAMERA DEI DEPUTATI N. 5478-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ANDREIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2425)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(SACCOMANDI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(VIZZINI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1991

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 21 marzo 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5478 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 2425), che viene allegata.

ALLEGATO.

La Convenzione sulla conservazione della foche antartiche, firmata a Londra il 1° giugno 1972, è entrata in vigore nel 1978. L'adesione da parte dell'Italia, consentita dall'articolo 12 dell'atto in esame, va sottoposta all'approvazione parlamentare.

Tale convenzione è stata elaborata nel quadro del Trattato antartico del 1° dicembre 1959, di cui l'Italia è divenuta parte consultiva nell'ottobre del 1987, e appare pienamente in linea con i princìpi sanciti da detto trattato, nonché con le posizioni più volte riaffermate dal nostro Paese in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale dell'Antartide.

La convenzione stabilisce limiti preventivi molto severi contro lo sfruttamento commerciale delle foche, in modo di assicurare il rinnovo della specie, e segna un deciso avanzamento rispetto alla convenzione cui si ispirava la convenzione mondiale delle balene che regolamentava l'attività di pesca di tali cetacei.

L'accordo internazionale risponde ad un'esigenza particolarmente sentita tenuto conto dell'alta vulnerabilità delle foche allo sfruttamento commerciale e appare meritevole della nostra adesione a conferma dell'impegno assunto dall'Italia, quale Parte consultiva del trattato, in vista di una più efficace tutela dell'ambiente antartico.

La convenzione, che si applica ai mari situati a sud del 60° parallelo e alle sei specie di foche viventi nel continente antartico, impone agli Stati contraenti di vietare alle loro navi e connazionali l'uccisione e la cattura delle foche nella zona sopraindicata se non in conformità delle disposizioni da essa dettate e di adottare una serie di provvedimenti elencati in un annesso, nonché altre misure che vengono esemplificate all'articolo 3.

Poiché peraltro l'obiettivo della conservazione della specie non va disgiunto da altre esigenze e soprattutto da quella della promozione della ricerca, l'articolo 4 prevede espressamente la possibilità di concessione di permessi speciali in deroga al divieto generale di uccidere o catturare esemplari delle specie protette, pur sempre in quantità limitate, al fine di assicurare l'indispensabile cibo per uomini e cani, o per motivi di ricerca, o perché le Istituzioni specializzate, ad esempio i Musei, dispongano di esemplari da studiare.

La convenzione impone frequenti scambi di informazioni tra le Parti, reciprocamente e con lo SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*), cui è affidato il compito di agevolare il più efficace perseguimento degli scopi voluti (articolo 5) e consente la possibilità della più ampia consultazione tra le Parti, nonché periodiche riunioni delle stesse per verificare i risultati conseguenti all'esecuzione (articoli 6 e 7).

Le disposizioni successive regolano, come di consueto, la procedura per la presentazione e l'approvazione degli emendamenti, nonché le modalità di ratifica, adesione, entrata in vigore e denuncia della convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatto a Londra il 1° giugno 1972.

ART. 2.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.